



Come On Labels

Common appliance policy – All for one, One for all – Energy Labels

Contract N°: **IEE/09/628/SI2.558219**

Presenza dell'etichetta energetica nei punti vendita

(Work package 4 - Deliverable 4.8)

Rapporto Finale, giugno 2011

Autore: **Milena Presutto ENEA**

La sola responsabilità dei contenuti di questa pubblicazione è degli autori e non riflette necessariamente l'opinione della Comunità Europea o dell'EACI. La Commissione Europea e l'EACI non sono responsabili dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute.

Indice

1.	Introduzione	3
2.	Il quadro legislativo	3
3.	La selezione dei punti vendita	5
4.	La selezione dei prodotti	5
5.	Ispezione dei negozi	6
5.1	Procedura per l'ispezione	6
5.1.1	<i>Preparazione</i>	6
5.1.2	<i>Ispezione</i>	8
5.1.3	<i>Esempio: ispezioni nei negozi in Danimarca</i>	9
5.1.4	<i>Costo delle ispezioni</i>	10
5.1.5	<i>Follow-up</i>	10
5.2	Controllo dei siti web e dei cataloghi	10
5.3	Controllo delle pubblicità	12
	Bibliografia	13

Questo documento è stato preparato nell'ambito del progetto **Come On Labels**, co-finanziato dal programma comunitario Intelligent Energy Europe. L'obiettivo principale del progetto, attivo in 13 paesi europei, è di supportare l'implementazione dell'etichettatura energetica degli elettrodomestici, le verifiche di conformità dei prodotti, la presenza dell'etichetta nei punti vendita, e più in generale di migliorare la conoscenza da parte dei consumatori.

1. Introduzione

Questo documento raccoglie alcuni suggerimenti per le Autorità Nazionali di Sorveglianza del Mercato per il controllo della corretta presenza dell'etichetta energetica nei negozi.

E' stato preparato per incoraggiare e supportare le autorità nazionali o locali nella realizzazione di ispezioni nei negozi per controllare e migliorare la presenza delle etichette energetiche. Il documento contiene:

- suggerimenti sugli elementi da considerare per predisporre una efficace azione di ispezione nei punti vendita
- suggerimenti su come pianificare le ispezioni dei punti vendita
- informazioni per le autorità nazionali, i produttori e gli importatori, i dettaglianti, i consumatori e in generale per gli attori del mercato sulla corretta etichettatura dei prodotti nei punti vendita.



Dopo oltre una decade dall'entrata in vigore dello schema comunitario di etichettatura energetica è evidente che l'etichetta ha avuto almeno per alcuni prodotti un grande effetto nell'orientare i consumatori verso apparecchi a maggiore efficienza energetica. Nei paesi che hanno introdotto parallelamente degli incentivi economici all'acquisto di prodotti ad elevata efficienza questo effetto è stato ancora più marcato; per esempio:

- Spagna: dal 2006 programmi di incentivazione sono stati introdotti per motivare i consumatori spagnoli ad acquistare nuovi apparecchi efficienti e a smaltire correttamente quelli a fine vita. Il consumo dei nuovi apparecchi è calato del 18% rispetto al 2005
- Austria: gli incentivi del governo nel 2009 e 2010 per frigoriferi, congelatori, lavatrici e asciugatrici hanno portato al 12% di risparmio energetico
- Italia: gli incentivi nazionali hanno generato l'11 di risparmio energetico sui nuovi prodotti acquistati nel periodo 2005-2010.

La corretta presenza delle etichette energetiche nei punti vendita e le informazioni riportate nei cataloghi o per le vendite on-line hanno quindi un'importanza cruciale per orientare la scelta del consumatore. Esperienze passate indicano come la presenza delle etichette per gli apparecchi domestici nei negozi è in generale elevata, anche se problemi ancora sussistono per alcuni prodotti e tipologie di canali di vendita.

2. Il quadro legislativo

Gli elementi essenziali per l'implementazione dell'etichettatura energetica e la sorveglianza del mercato sono definiti nella direttiva quadro 2010/30/UE del 19 maggio 2010 *concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti* e nel Regolamento 2008/765/CE del 9 luglio 2008 *che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti*. La direttiva 2010/30/UE stabilisce che i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti coperti da un'obbligo di implementazione

forniscano un'etichetta e una scheda di prodotto, mentre i distributori espongano le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali

Quando i prodotti sono posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma per cui il potenziale utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto esposto, i distributori devono fornire ai loro clienti le necessarie informazioni come stabilito nelle specifiche misure di implementazione.

Il calendario dell'applicazione delle disposizioni dell'etichettatura energetica è riportato nella Tabella 1



Tabella 1: Calendario dell'applicazione della nuova etichettatura energetica

Data	Legislazione
20/12/2010	Possibile uso volontario delle etichette da parte dei fornitori
30/11/2011	Uso obbligatorio della nuova etichetta da parte dei fornitori per gli apparecchi per la refrigerazione domestica e i televisori
20/12/2011	Uso obbligatorio della nuova etichetta da parte dei fornitori per le lavatrici e le lavastoviglie
30/03/2012	Applicazione delle nuove disposizioni per la promozione e le vendite a distanza per gli apparecchi per la refrigerazione domestica e i televisori
20/04/2012	Applicazione delle nuove disposizioni per la promozione e le vendite a distanza per le lavatrici e le lavastoviglie

La legislazione comunitaria stabilisce inoltre che gli Stati Membri sono tenuti a:

- assicurare che tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul loro territorio adempiano ai rispettivi obblighi
- definire le norme e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva quadro e dei relativi atti delegati, incluso l'uso non autorizzato dell'etichetta. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive
- adottare le misure necessarie per garantirne l'applicazione
- organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato
- nominare l'autorità nazionale di Sorveglianza del Mercato e dotarla delle necessarie risorse per il funzionamento
- trasmettere alla Commissione una relazione sulle attività di controllo dell'applicazione della direttiva stessa e sul livello di conformità all'interno dei rispettivi territori.

Le ispezioni nei negozi sono parte delle azioni di sorveglianza del mercato perché permettono di verificare la corretta presenza delle etichette sui prodotti esposti alla

vendita. La definizione delle procedure per eseguire tali controlli è lasciata agli Stati Membri.

3. La selezione dei punti vendita

Per poter controllare tutte le tipologie di negozi potrebbe essere opportuno raggrupparli per canale di vendita. L’Autorità preposta alle ispezioni nei negozi dovrebbe inoltre conoscere le quote di mercato di ciascun canale e decidere quindi l’ampiezza del campione di punti vendita per canale da controllare.

Questa scelta può essere basata su una analisi statistica, su precedenti esperienze o sulle lamentele dei consumatori.


4. La selezione dei prodotti

La nuova direttiva quadro 2010/30/UE sull’etichettatura energetica, entrata in vigore il 19 giugno 2010, estende l’obbligo dell’etichetta energetica a tutti i prodotti che sono correlati ad un consumo di energia quando sono installati (per es. i materiali isolanti e le finestre) offerti in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposti all’utente finale sia direttamente sia indirettamente nell’ambito di una vendita a distanza, anche via internet.

La pubblicità di uno specifico modello in cui figurano informazioni connesse al consumo energetico o sul prezzo deve fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.

Gli apparecchi con la nuova etichetta e le tre classi A+, A++ e A+++ sono frigoriferi e congelatori, lavatrici (Figura 1) , lavastoviglie e televisori. Questi prodotti possono esibire la nuova etichetta dalla fine del 2010 in modo volontario, questo significa che per un certo periodo di tempo modelli dello stesso prodotto potranno mostrare sia la nuova che la vecchia etichetta. Inoltre tutti gli apparecchi immessi sul mercato prima della data di applicazione obbligatoria della nuova etichetta continueranno ad avere la vecchia etichetta.

Figura 1: La vecchia e la nuova etichetta per le lavatrici



Altri elettrodomestici sono ancora etichettati secondo le direttive di implementazione della precedente direttiva quadro 1992/75/CEE: asciugatrici a tamburo, lavasciugatrice, forni elettrici, condizionatori d'aria, sorgenti luminose.

5. Ispezione dei negozi

L'autorità responsabile per i controlli nei negozi dovrebbe eseguire delle ispezioni per verificare la corretta applicazione delle disposizioni di legge da parte dei distributori: tutti gli apparecchi esposti alla vendita e coperti da una misura di implementazione – direttiva o regolamento delegato – devono essere etichettati con l'etichetta specifica per quel prodotto e per l'atto legislativo applicabile.



La vecchia etichetta è di solito formata da due parti: una parte comune per tutti i modelli dello stesso prodotto che contiene le frecce colorate e una "strip" specifica per ciascun modello con i dati dichiarati e la classe di efficienza energetica ed è allegata alla documentazione inclusa in ogni apparecchio. Al contrario la nuova etichetta è stampata in un pezzo unico ed è allegata alla documentazione inclusa in ogni apparecchio.

L'ispezione dei negozi, ma anche il controllo dei siti web e dei cataloghi per le vendite per corrispondenza - dovrebbe seguire sempre le stesse modalità per permettere il confronto fra i risultati.

Una possibile procedura dovrebbe articolarsi nelle seguenti fasi:

Ispezione dei negozi

(i) Preparazione

- selezione dei prodotti
- selezione dei punti vendita
- preparazione della check-list

(ii) Ispezione

- visita dei punti vendita
- raccolta dei dati sulla presenza delle etichette
- informazione dei responsabili dei punti vendita sulle ricadute dell'ispezione

(iii) follow up

- valutazione dei risultati e delle loro ricadute (eventuali sanzioni)
- riscontri dei risultati delle ispezioni
- memorizzazione dei risultati per la verifica successiva
- preparazione del rapporto dell'ispezione.

5.1 Procedura per l'ispezione

5.1.1 Preparazione

Poichè non è possibile controllare tutti i punti vendita e i prodotti etichettati,

L'ispezione dovrà essere preceduta da una fase di pianificazione durante la quale, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie disponibili, dovranno essere decisi:

- il numero delle visite da effettuare (per es. in un anno),
- i criteri di selezione dei negozi da controllare (per canale di vendita, su base regionale, ecc.)
- i prodotti da controllare.

a) Selezione dei prodotti: tutti i prodotti coperti da etichettatura energetica dovrebbero essere controllati in ogni punto vendita. Tuttavia a seconda delle risorse disponibili, una selezione può rendersi necessaria. I criteri di selezione applicabili possono essere:

- etichette introdotte più recentemente
- prodotti per i quali si sono riscontrati problemi in precedenti ispezioni
- prodotti con un'elevata penetrazione sul mercato
- prodotti a rotazione: si controllano solo alcune tipologie di prodotto a ciascuna visita
- selezione random.

I criteri di selezione dei prodotti possono anche influenzare la selezione della tipologia di punti vendita da ispezionare, perché non tutti i negozi vendono gli stessi prodotti.

b) Selezione dei negozi: diversi criteri possono essere applicati per selezionare la tipologia di negozi da visitare e le dimensioni del campione:

- ✓ selezione random
- ✓ selezione su base geografica (regionale, locale, ecc.)
- ✓ dimensioni
- ✓ tipologia dei negozi
- ✓ ripetizione della visita o al contrario punti vendita mai ispezionati
- ✓ negozi in cui sono stati rilevati problemi con la presenza delle etichette in precedenti controlli.

c) Check-list: prima di avviare i controlli dovrebbe essere predisposta una *check list* con le informazioni da raccogliere e gli elementi da controllare. Un esempio è proposto nella Tabella 2.

Tabella 2: Scheda per le ispezioni nei negozi

Informazioni generali:	
- nome del punto vendita	Queste informazioni permettono di identificare univocamente il negozio per ulteriori comunicazioni o sanzioni
- indirizzo	
- persona responsabile	
- data e ora della visita	
- nome della persona che esegue la visita	
Informazioni di prodotto	
- prodotto da controllare	L'identificazione del prodotto da controllare è essenziale. La tipologia di prodotto è descritta in ciascuna misura di implementazione
- da verificare solo in caso di apparecchi esposti alla vendita (apparecchi in riparazione, di seconda mano o non intesi per la vendita sono esclusi purché chiaramente identificati)	
Informazioni sull'etichetta	
- Forma dell'etichetta: è a colori o mono-	

cromatica (etichette monocromatiche sono permesse solo per le sorgenti luminose	
- L'etichetta è posta sul prodotto corretto? (cioè per es. le lavatrici sono etichettate con le etichette per le lavatrici?	
- (per la vecchia etichetta): è presente la "strip" con i valori dichiarati?	
- L'etichetta riporta il numero del modello che corrisponde a quello nella targa del prodotto	
- L'etichetta è correttamente esposta nella posizione specificata dalla direttiva/regolamento del prodotto?	
- Sono presenti altre etichette potenzialmente fuorvianti o che possono confondere il consumatore?	

5.1.2 Ispezione

I punti vendita coinvolti nell'ispezione non devono essere avvisati della visita. Tuttavia l'associazione o le associazioni nazionali dei distributori potrebbero essere preventivamente messe al corrente del fatto che in alcuni negozi potrà essere controllata la corretta presenza delle etichette. Una simile lettera può anche includere l'avvertimento che, nel caso alcuni prodotti non fossero etichettati come richiesto dalla legislazione, non saranno accettate da parte del personale addetto all'ispezione giustificazioni quali:

- il rivenditore non ha ricevuto le etichette o parte delle etichette
- l'etichetta non è stata correttamente esposta sull'apparecchio per non rovinarne l'estetica.

Ove appropriato questa comunicazione potrà anche includere l'informazione che la presenza di marchi o etichette diversi e potenzialmente ingannevoli non è permessa vicino a quella comunitaria.

La corretta posizione delle etichette per ciascun prodotto è descritta nella relativa misura di implementazione come riportato nella Tabella 3.

Tabella 3: Posizione dell'etichetta

Prodotto	Posizione	Riferimento legislativo
In generale	nella posizione chiaramente visibile specificata nella pertinente direttiva di applicazione e nella pertinente versione linguistica	Direttiva 92/75/CEE, art. 4(a) Direttiva 2010/30/UE, Art. 6
Frigoriferi e congelatori	all'esterno della parte anteriore o della parte superiore dell'apparecchio, in modo che sia chiaramente visibile	Regolamento delegato 2010/1060/UE, art. 4
Lavatrici		Regolamento delegato 2010/1061/UE, art. 4
Lavastoviglie		Regolamento delegato 2010/1059/UE, art. 4
Televisori	sulla parte anteriore del televisore, in modo che sia chiaramente visibile	Regolamento delegato 2010/1062/UE, art. 4


Asciugatrici	esternamente sulla parte anteriore o superiore dell'apparecchio, in modo da essere chiaramente visibile.	Direttiva 95/13/CE, art. 2(2)
Lavasciugatrici		Direttiva 96/60/CE, art. 2(2)
Condizionatori d'aria		Direttiva 2002/31/CE, art. 3(2)
Forni	apposta sullo sportello dell'apparecchio, in modo da essere chiaramente visibile e non occultata. Nei forni a compartimenti multipli, ciascuno deve essere dotato della propria etichetta, ad eccezione dei compartimenti che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 2.	Direttiva 2002/40/CE, art. 3(2)
Lampade per uso domestico	L'etichetta deve essere apposta esternamente su ogni singolo imballaggio della lampada. Nessun altro elemento fissato, stampato o incollato a tale imballaggio deve in alcun modo impedirne o ridurne la visibilità. L'allegato I precisa le modalità di affissione dell'etichetta sull'imballaggio, nel caso in cui quest'ultimo sia di dimensioni molto ridotte.	Direttiva 98/11/CE, art. 2 (2)

Il punto vendita dovrà anche essere informato delle conseguenze dell'ispezione, che dipendono da quanto stabilito nella legislazione nazionale.

5.1.3 Esempio: ispezioni nei negozi in Danimarca

L'ente danese *Energy Labelling Denmark* effettua per conto dell'Agenzia nazionale per l'energia (*Danish Energy Agency*) le verifiche di conformità dei prodotti e il controllo della corretta applicazione delle etichette nei negozi. L'ispezione viene svolta da personale qualificato tramite appositi corsi di formazione. La situazione nei punti vendita è considerata soddisfacente se almeno il 90% degli apparecchi offerti alla vendita sono etichettati correttamente. I negozi con una percentuale inferiore al 90% ricevono la richiesta di mettersi in regola entro un certo periodo di tempo. La Figura 2 illustra la percentuale di apparecchi esposti alla vendita che sono risultati correttamente etichettati nei negozi controllati nel 2009.

Figura 2: Risultati dei controlli nei negozi in Danimarca nel 2009 (fonte: "Shop inspections 2009" Energy Labelling Denmark)



5.1.4 Costo delle ispezioni

Il costo principale delle ispezioni nei punti vendita è per il personale e il funzionamento dell'autorità preposta e delle attrezzature necessarie. Il personale deve avere le necessarie autorizzazioni o autorità per eseguire le ispezioni e raccogliere le informazioni in modo formale.

5.1.5 Follow-up

La ricaduta dei risultati delle ispezioni è l'applicazione di quanto stabilito dalla legislazione nazionale in caso di non-conformità, include le eventuali sanzioni previste. L'efficacia delle successive ispezioni è infatti aumentata se i risultati vengono fatti conoscere ai negozi visitati o, nel caso di un punto vendita di una catena di distribuzione, anche all'ufficio centrale responsabile.

Nel caso di negozi non completamente conformi, la comunicazione dei risultati del controllo può anche contenere l'avviso che il negozio potrà essere nuovamente ispezionato.

5.2 Controllo dei siti web e dei cataloghi

La direttiva quadro 2010/30/UE stabilisce che nel caso in cui i prodotti siano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma che rende impossibile al potenziale utilizzatore finale di vedere il prodotto esposto (e quindi la relativa etichetta), è necessario garantire che le informazioni indicate sull'etichetta e nella scheda tecnica siano comunque rese disponibili al potenziale acquirente.

Le vendite via internet o per corrispondenza, possono essere controllate con una procedura molto simile a quella per i punti vendita. La lista delle informazioni da verificare è riportata in ciascuna misura di implementazione per lo specifico prodotto ed è riportata nella Tabella 4.

Tabella 4: Informazioni riportate obbligatoriamente nelle vendite per corrispondenza e on-line

Apparecchio	Base legale	Informazioni da riportare e ordine
Lavastoviglie	Regolamento delegato 2010/1059/EU, art. 4 (b) e Allegato IV	<ul style="list-style-type: none"> a) la classe di efficienza energetica b) capacità nominale, espressa in numero di coperti standard, per il ciclo standard di lavaggio c) consumo annuo di energia (AE C) in kWh/anno d) consumo annuo di acqua (AE C) in litri/anno e) la classe di efficienza di asciugatura f) emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) g) se si tratta di un modello da incasso, l'indicazione di tale caratteristica
Apparecchi per la refrigerazione domestica	Regolamento delegato 2010/1060/EU, art. 4 (b) e Allegato V	<ul style="list-style-type: none"> a) classe di efficienza energetica del modello b) consumo annuo di energia in kWh/anno c) volume utile di ogni scomparto ed eventuale numero di stelle d) la «classe climatica» e) emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) f) se si tratta di un modello da incasso, l'indicazione di tale

		<p>caratteristica;</p> <p>g) per i frigoriferi cantina devono essere indicate le seguenti informazioni: «Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino».</p>
Lavatrici	Regolamento delegato 2010/1061/EU, art. 4 (b) e Allegato IV	<p>a) capacità nominale in kg di tessuto di cotone per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C o a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore</p> <p>b) la classe di efficienza energetica</p> <p>c) consumo annuo ponderato di energia in kWh/anno</p> <p>d) consumo annuo ponderato di acqua in litri/anno</p> <p>e) la classe di efficienza della centrifuga come</p> <p>f) velocità massima della centrifuga raggiunta per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C o a carico parziale a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore, e il grado di umidità residua per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C o a carico parziale a 40 °C, a seconda di quale valore sia superiore</p> <p>g) emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) durante le fasi di lavaggio e centrifuga del programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a pieno carico</p> <p>h) se la lavatrice per uso domestico è progettata per essere installata a incasso, questa informazione deve essere indicata</p>
Televisori	Regolamento delegato 2010/1062/EU, art. 4 (b) e Allegato VI	<p>a) classe di efficienza energetica del modello</p> <p>b) consumo energetico in modo acceso</p> <p>c) consumo energetico annuo</p> <p>d) diagonale dello schermo visibile</p>
Condizionatori d'aria	Direttiva 2002/31/CE, Art. 3.4 e Allegati II e III	<p>a) marchio del costruttore</p> <p>b) identificazione del modello del costruttore</p> <p>c) la classe di efficienza energetica del modello</p> <p>d) se applicabile il «marchio</p> <p>e) il consumo indicativo annuo di energia</p> <p>f) la potenza refrigerante in modalità «raffreddamento» a pieno regime</p> <p>g) EER (indice di efficienza elettrica) dell'apparecchio in modalità raffreddamento a pieno regime</p> <p>h) il tipo di apparecchio: solo raffreddamento, raffreddamento/ riscaldamento.</p> <p>i) il tipo di raffreddamento: ad aria o ad acqua</p> <p>j) solo per gli apparecchi con funzione riscaldamento: la potenza termica in kW</p> <p>k) solo per gli apparecchi con funzione riscaldamento: la classe di efficienza energetica in modalità "riscaldamento". Qualora la funzione riscaldamento sia fornita da una resistenza elettrica, il valore del COP</p> <p>l) a titolo facoltativo, rumorosità del ciclo in funzionamento normale</p>
Forni elettrici	Direttiva 2002/40/CE, Art. 3(4) e Allegato III	<p>a) marchio del costruttore e identificazione del modello</p> <p>b) classe di efficienza energetica</p> <p>c) consumo di energia</p> <p>d) volume utile</p> <p>e) dimensioni</p> <p>f) rumorosità</p>
Lampade	Direttiva 98/11/CE, Art. 2(4) e Allegato III	<p>a) classe di efficienza energetica</p> <p>b) flusso luminoso della lampada</p> <p>c) potenza assorbita</p> <p>d) durata nominale media della lampada ((Se nel catalogo non figura alcuna informazione sulla durata della lampada, questo punto può essere omesso).</p>
Lavasciugatrici	Direttiva 96/60/CE,	<p>a) classe di efficienza energetica</p> <p>b) consumo di energia (lavaggio e asciugatura)</p>

	Art. 2(4) e Allegato III	<ul style="list-style-type: none"> c) consumo di energia (solo lavaggio e centrifugazione) d) classe di efficienza del lavaggio e) efficienza di estrazione dell'acqua f) velocità di centrifugazione g) capacità (lavaggio) h) capacità (asciugatura) i) consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) j) consumo di acqua (solo lavaggio e centrifugazione) k) «Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)» l) «consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che non utilizza mai l'asciugabiancheria (200 cicli)» m) la rumorosità
Asciugatrici a tamburo	Direttiva 95/13/CE, Art. 2(4) e Allegato III	<ul style="list-style-type: none"> a) classe di efficienza energetica b) consumo di energia per ciclo di «asciugatura cotone» c) capacità in chilogrammi, di cotone, d) consumo di acqua per il programma «asciugatura cotone», se del caso e) consumo medio annuo di energia (e di acqua) sulla base dell'energia necessaria ad asciugare 150 kg col programma «asciugatura cotone», più 280 kg col programma «asciugatura cotone da stirare» e 150 kg con il programma per tessuti che non richiedono cure particolari. Questo consumo viene definito «consumo stimato annuo di una famiglia di quattro persone che generalmente utilizza l'asciugatrice per asciugare». f) rumore

Durante il controllo dei cataloghi per vendite on-line e dei siti internet le autorità nazionali devono prestare attenzione al fatto che l'indirizzo fisico del sito sia situato nel Paese. In caso contrario è possibile allertare le autorità del paese dove il distributore è situato.

5.3 Controllo delle pubblicità

Secondo quanto stabilito dalla nuova direttiva quadro la pubblicità di uno specifico modello di prodotto coperto da etichettatura in cui figurano informazioni relative al consumo energetico o al prezzo deve riportare anche la classe di efficienza energetica del prodotto

Pertanto una delle azioni della sorveglianza del mercato dovrà anche riguardare il controllo di questo aspetto dell'etichetta energetica.

Bibliografia

1. “Implementing EU Appliance Policy in Central and Eastern Europe”. CEECAP, 2006. www.ceecap.org
2. “Energy efficiency Labels and Standards”. CLASP, 2008. www.clasponline.org
3. “Annual Report 2008, Report on the work of Energy Labelling Denmark on checking energy labelling of household appliances, air conditioning systems and household lamps in Denmark”. Energy Labelling Denmark, 2009.
4. “Recommendations for policy design” Top –Ten, 2010. www.topten.eu
5. Electricity Consumption and Efficiency Trends in the Enlarged European Union. JRC -European Commission, 2010.
6. “Discover the New EU Energy Label”. CECED, 2011. www.newenergylabel.com

Ulteriori informazioni sulle attività e i risultati del progetto ‘Come On Labels’ sono disponibili sul sito:

www.come-on-labels.eu



Come on Labels project members – contacts

	Czech Republic – project coordinator	SEVEn , The Energy Efficiency Center www.svn.cz	
	Austria	Austrian Energy Agency www.energyagency.at	
	Belgium	Brussels Energy Agency www.curbain.be	
	Croatia	ELMA Kurtalj d.o.o www.elma.hr	
	Germany	Öko-Institut e.V. , Institute for Applied Ecology www.oeko.de	
	Great Britain	Severn Wye Energy Agency www.swea.co.uk	
	Greece	Center for Renewable Energy Sources and Saving www.cres.gr	
	Italy	ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile www.enea.it	
	Latvia	Ekodoma, Ltd www.ekodoma.lv	
	Malta	Projects in Motion www.pim.com.mt	
	Poland	KAPE , Polish National Energy Conservation Agency www.kape.gov.pl	
	Portugal	QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza www.ecocasa.pt	
	Spain	ESCAN, S.A. www.escansa.com	



This document was prepared within the Come On Labels project, supported by the Intelligent Energy Europe programme. The main aim of the project, active in 13 European countries, is to support appliance energy labelling in the field of appliance tests, proper presence of labels in shops, and consumer education.

The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission is responsible for any use that may be made of the information contained therein.

More information about the project activities and all of its results are published on:

www.come-on-labels.eu